



Giunta Regionale della Campania

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6 L.R. 28 LUGLIO 2017, N. 23 E SUCC.MOD.

Criteri per la rateizzazione

I tributi, le entrate patrimoniali, le sanzioni amministrative e le altre entrate gestite direttamente dalla Regione Campania riscossi a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e dell'art. 11 della L.R. 28 luglio 2017 n. 23 e succ.mod., possono essere pagati in forma rateale, a condizione che l'importo dovuto sia superiore a € 200,00 per ogni singolo rapporto tributario e per annualità.

Il contribuente deve far pervenire alla Regione Campania, per ogni singola posizione tributaria, al massimo 10 giorni prima del termine di scadenza del pagamento, l'istanza con la quale esprime la volontà di esercitare il diritto alla rateizzazione, corredata dal piano di rateizzazione complessivo. La modulistica è reperibile online sulla sezione "Rateizzazione Tributi" del portale regionale e presso le Sedi Provinciali competenti territorialmente della Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie o dell'Automobile Club d'Italia.

La rateizzazione non può essere accordata se:

- è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione in relazione allo stesso debito;
- il richiedente non rinuncia formalmente all'impugnativa dell'atto o alla prosecuzione della lite eventualmente pendente;
- è in corso una procedura concorsuale.

Nella domanda di rateizzazione il contribuente dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Nel caso in cui le somme dovute siano di importo superiore a € 60.000 la dilazione può essere ottenuta se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La temporanea situazione di obiettiva difficoltà ricorre allorché si verificano, alternativamente, le seguenti condizioni:

1. ISEE indicato dall'art.5 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. con L. 22 dicembre 2011, n. 214 per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
2. Perdita del lavoro dell'unico percettore di reddito appartenente al nucleo familiare nei 12 mesi precedenti l'emissione dell'ingiunzione fiscale;
3. chiusura di ditta individuale nei 12 mesi precedenti l'emissione dell'ingiunzione fiscale;
4. Nel caso di persone giuridiche, fatturato annuo ridotto di almeno il 50% rispetto all'anno precedente.

Modalità di presentazione



Giunta Regionale della Campania

La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- Presentando l'apposita modulistica presso le Sedi Provinciali competenti territorialmente della Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie o dell'Automobile Club d'Italia;
- Inviando l'apposita modulistica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata elencati sulla sezione "Rateizzazione Tributi" del portale regionale.

Garanzia fideiussoria

La rateizzazione di somme superiori a € 30.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione, costituita da:

a. polizza fideiussoria assicurativa, stipulata con società assicuratrice autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, assoggettata al controllo di IVASS ed abilitata ad operare sul territorio italiano per il ramo cauzione;

b. fideiussione stipulata con Agenzia di Credito iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi o stipulata da società finanziaria iscritta all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, autorizzate al rilascio delle cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici.

E' fatta salva la facoltà dell'Ufficio regionale competente di non accettare la garanzia proposta in presenza di segnalazioni di criticità pubblicate sui siti degli enti istituzionalmente preposti al controllo.

La durata della garanzia finanziaria prestata deve coprire l'importo complessivo risultante dal piano di rateizzazione per tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

Sulla sezione dedicata del portale regionale è presente lo schema tipo della garanzia fideiussoria.

Esiti dell'istanza

Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza e del piano di rateizzazione, il dirigente competente per la gestione del tributo comunica l'accoglimento o il diniego dell'istanza.

Il pagamento del debito tributario è comunque sospeso fino al ricevimento della comunicazione da parte del contribuente.

Nel caso in cui la domanda risultasse incompleta l'interessato dovrà provvedere all'integrazione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio regionale competente per la gestione del tributo, pena decadenza. In questo caso i termini di conclusione del procedimento si interrompono.

Il difetto di uno dei presupposti sostanziali per la concessione della rateizzazione comporta il rigetto dell'istanza.

Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, il contribuente ha facoltà di presentare osservazioni in merito e/o di ricorrere contro il medesimo avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.

Interessi e sanzioni

Gli importi da rateizzare includono il tributo ed eventuali sanzioni, oneri accessori e interessi maturati alla data di presentazione della domanda. Sull'importo complessivo così determinato sono dovuti anche gli interessi di dilazione di cui all'art. 21, D.P.R. n. 602/1973 in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.



Giunta Regionale della Campania

Pagamenti:

- il pagamento della prima rata e di quelle successive, deve avvenire alle scadenze indicate nel piano di rateizzazione;
- il contribuente ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo;
- in ipotesi di mancato pagamento di una sola rata, l'importo della stessa deve essere versato entro i trenta giorni successivi.

La durata della rateizzazione, ovvero il numero di rate mensili di importo costante, è commisurata

all'entità del debito complessivo, come segue:

- da 201,00 € a 500,00 € - max 4 rate;
- oltre 500,00 € fino a 1.000,00 € - max 8 rate;
- oltre 1.000,00 € fino a 3.000,00 € - max 16 rate;
- oltre 3.000,00 € fino a 10.000,00 € - max 24 rate;
- oltre 10.000,00 € e fino a 50.000 € - max 30 rate;
- oltre 50.000 € - fino a 72 rate.

L'importo delle rate mensili non può essere inferiore ad euro **50,00**.

Modalità di pagamento specifiche

Le modalità di pagamento rateale relative ai singoli tributi sono elencate nella sezione "Rateizzazione Tributi" del portale regionale.

Decadenza dal pagamento rateale

Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta le seguenti conseguenze:

- a. il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b. la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;
- c. il contribuente deve estinguere in un'unica soluzione il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata;
- d. se entro trenta giorni dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a saldo, l'intero importo residuo viene riscosso tramite escussione della garanzia fideiussoria ove presente, oppure tramite le ordinarie procedure coattive.